

Altre parti nel procedimento: Access Info Europe, Repubblica ellenica, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni del ricorrente

- annullare la sentenza impugnata con cui il Tribunale ha annullato la decisione del Consiglio di negare l'accesso del pubblico al documento richiesto;
- statuire in modo definitivo sulle questioni che formano oggetto dell'impugnazione; e
- condannare la ricorrente nella causa T-233/09 a pagare le spese sostenute dal Consiglio nell'ambito dell'anzidetta causa nonché del presente procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

In via preliminare, il Consiglio intende ricordare che l'adozione della decisione contestata, in data 26 febbraio 2009, risale ad una data anteriore rispetto all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009. Pertanto, il quadro normativo applicabile ai fini del presente procedimento è quello posto in essere dal Trattato sull'Unione europea e dal Trattato che istituisce la Comunità europea precedente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Il Consiglio sostiene, in primo luogo, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella sua interpretazione e applicazione dell'eccezione di cui all'art. 4, n. 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001⁽¹⁾, in quanto le sue constatazioni non sono conformi alle disposizioni applicabili del Trattato e, in particolare, non sono rispettose dei limiti del principio dell'accesso più ampio alle attività legislative delle istituzioni sancito dal Trattato e che si riflette sul diritto derivato al fine di preservare l'efficacia dell'iter decisionale delle istituzioni.

In secondo luogo, il Consiglio deduce che il ragionamento del Tribunale non è in linea con la giurisprudenza della Corte che consente alle istituzioni di basarsi su considerazioni di ordine generale.

In terzo luogo, il Consiglio sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto applicando «il parametro dell'adeguatezza in diritto e in fatto» al presente procedimento al fine di riesaminare i motivi addotti dal Consiglio per giustificare l'invocazione dell'eccezione di cui all'art. 4, n. 3, primo comma, del regolamento. Nella sua valutazione, il Tribunale ha commesso errori di diritto in quanto ha richiesto la prova di un effetto negativo sul processo decisionale, ha ignorato l'importanza della fase precoce del processo decisionale per valutare l'impatto di una divulgazione completa e non ha preso in considerazione il carattere sensibile del documento richiesto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) l'8 giugno 2011 — EMS Bulgaria TRANSPORT OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia po Prihodite — gr. Plovdiv

(Causa C-284/11)

(2011/C 238/12)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente: EMS Bulgaria TRANSPORT OOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia po Prihodite — gr. Plovdiv

Questioni pregiudiziali

1) Se gli artt. 179, n. 1, 180 e 273 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di effettività, sviluppato nella sentenza della Corte 8 maggio 2008, cause riunite C-95/07 e C-96/07, Ecotrade, nell'ambito delle imposte indirette debbano essere interpretati nel senso che essi ammettono un termine di decadenza come quello relativo alla presente fattispecie, ai sensi dell'art. 72, n. 1, della legge sull'IVA (nella versione del 2008), che è stato prorogato fino alla fine del mese di aprile 2009 solo per i destinatari di cessioni, nei confronti dei quali l'imposta era divenuta esigibile anteriormente al 1° gennaio 2009 mediante l'art. 18 delle disposizioni transitorie e finali della legge che modifica e integra la legge sull'IVA, tenendo presenti le circostanze di cui alla causa principale, ovvero:

— l'obbligo imposto dal diritto nazionale, secondo cui una persona che abbia effettuato un acquisto intracomunitario, e non sia registrata ai sensi della legge sull'IVA, si deve registrare volontariamente, sebbene non ricorrano i presupposti per una registrazione obbligatoria come condizione per l'esercizio del diritto a detrazione;

— la nuova normativa di cui all'art. 73 bis della legge sull'IVA (in vigore dal 1° gennaio 2009), in base alla quale il diritto a detrazione deve essere garantito indipendentemente dal fatto che sia stato osservato il termine di cui all'art. 72, n. 1, della medesima, ove l'imposta sia esigibile nei confronti del destinatario della cessione, purché la cessione non sia stata occultata e nella contabilità figurino i relativi dati;

- la modifica successiva dell'art. 72, n. 1, della legge sull'IVA (in vigore dal 1° gennaio 2010), in base alla quale il diritto a detrazione può essere esercitato nel periodo d'imposta in cui è sorto, o in uno dei dodici periodi d'imposta successivi.
- 2) Se il principio della neutralità fiscale, in quanto principio fondamentale, determinante per l'istituzione e il funzionamento del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che una prassi impositiva come quella di cui alla causa principale, che ammette il calcolo tardivo dell'IVA e stabilisce come sanzione interessi di mora, nonché una sanzione sotto forma di diniego del diritto a detrazione, sia consentita nelle circostanze concrete sussistenti nel caso della ricorrente per cassazione, dovendosi considerare che: l'operazione non è stata occultata; nella contabilità figurano i relativi dati; l'amministrazione fiscale dispone delle informazioni necessarie; non sono stati commessi abusi; e il bilancio non ha subito alcun danno.
- 2) Se la direttiva, alla luce della definizione della nozione di «evasione fiscale» nonché dei «considerando» 26 e 59, in combinato disposto con l'art. 178, lett. b), richieda che le formalità si stabiliscano espressamente in via legislativa mediante un atto del massimo organo legislativo dello Stato membro, oppure consenta che tali formalità non siano stabilite in via legislativa bensì in forza della prassi amministrativa (e in materia di verifiche fiscali) e della giurisprudenza. Se si possano stabilire le formalità mediante atti normativi delle autorità amministrative e/o mediante direttive dell'amministrazione.
- 3) Se la «mancanza di un'effettiva cessione», qualora si tratti di una nozione distinta da quella di «evasione fiscale» e non compresa nella definizione di questa, costituisca una formalità a norma dell'art. 178, lett. b), oppure una misura ai sensi del «considerando» 59 della direttiva, la cui adozione comporta l'esclusione del diritto a detrazione e mette in discussione il principio della neutralità dell'IVA, principio fondamentale del sistema comune di tale imposta, introdotto mediante la normativa comunitaria pertinente.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Varna (Bulgaria) l'8 giugno 2011 — Bonik EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto», grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Direttore della Direzione «Impugnazione e gestione dell'esecuzione» di Varna presso l'amministrazione centrale dell'Agenzia nazionale delle Entrate)

(Causa C-285/11)

(2011/C 238/13)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Varna

Parti

Ricorrente: Bonik EOOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto», grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Direttore della Direzione «Impugnazione e gestione dell'esecuzione» di Varna presso l'amministrazione centrale dell'Agenzia nazionale delle Entrate)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se dalle disposizioni degli artt. 178, lett. a) e b), 14, 62, 63, 167 e 168 della direttiva 2006/112 (¹) si possa dedurre la nozione di «mancanza di un'effettiva cessione» e, in caso di risposta affermativa, se la nozione di «mancanza di un'effettiva cessione» corrisponda, quanto alla sua definizione, alla nozione di «evasione fiscale» o se essa sia inclusa in tale nozione. Cosa comprenda, ai sensi della direttiva, la nozione di «evasione fiscale».
- 4) Se si possano prescrivere formalità a carico dei soggetti passivi in base alle quali essi devono produrre la prova delle cessioni che hanno preceduto la cessione avvenuta tra loro (ossia tra il fornitore e l'ultimo destinatario) affinché si possa ritenere che la cessione è effettivamente avvenuta, sempre che l'autorità non metta in discussione che i soggetti coinvolti (gli ultimi fornitori) abbiano realizzato successive cessioni degli stessi beni nella medesima quantità a destinatari successivi.
- 5) Se, nell'ambito del sistema comune d'imposta e delle disposizioni di cui agli artt. 168 e 178 della direttiva 2006/112, il diritto dell'operatore al riconoscimento dei pagamenti dell'IVA per una determinata operazione debba essere valutato
- a) unicamente con riguardo alla concreta operazione cui partecipa il commerciante, tenendo conto della sua intenzione di partecipare all'operazione, e/o
- b) tenendo conto di tutte le operazioni, comprese quelle precedenti e successive, che compongono una catena di cessioni, cui appartiene l'operazione in oggetto, prendendo in considerazione l'intenzione del resto dei partecipanti alla catena, che l'operatore non conosce e/o della cui esistenza non può venire a conoscenza, o le azioni e/o le omissioni di chi emette la fattura e del resto dei partecipanti alla catena, ossia i fornitori a monte, che il destinatario della cessione non può controllare e da cui non può esigere un determinato comportamento, e/o;
- c) tenendo conto delle azioni illecite e dell'intenzione di altri partecipanti alla catena, di cui l'operatore ignorava la partecipazione e ove non sia possibile determinare se egli poteva venire a conoscenza delle azioni o intenzioni di questi ultimi, a prescindere dal fatto che tali azioni o intenzioni risalgano a prima o dopo una determinata operazione.